LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 29-04-1997 REGIONE LIGURIA

Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 7 del 21 maggio 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29)

- 1. L'articolo 19 della legge regionale 29/1994 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:
- " Articolo 19

(Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini)

- 1. Gli ambiti territoriali di caccia che devono avere dimensioni subprovinciali ed essere possibilmente omogenei, nonchè i comprensori alpini di cui all' articolo 7, vengono delimitati con riferimento:
 - a) a confini naturali o manufatti rilevanti;
- b) a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla Provincia con il piano faunistico - venatorio;
 - d) alla pianificazione dei parchi.
- 2. Le Province provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale approvati dalla Giunta

regionale ai sensi dell' articolo 5.

- 3. Nella delimitazione si tiene conto dell' esigenza di conservare l' unità delle realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti.
- 4. La delimitazione può essere modificata per iniziativa della Amministrazione provinciale interessata ovvero su richiesta motivata degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini".

Note:

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

Nota all'Articolo 1

1. La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 parte l.

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

Nota all'Articolo 1

1. La legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16 parte l.

ARTICOLO 2

(Proroga del termine di cui all' articolo 1 comma 2 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 36)

- 1. Il termine di cui all' articolo 1 della legge regionale 36/ 1996 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/ 1997) è prorogato sino al 30 giugno 1997.
- 2. Limitatamente all' anno solare 1997, i termini di cui all' articolo 26, commi 3 e 4, della lr 29/ 1994 sono fissati rispettivamente al 15 luglio ed al 10 agosto.

Note:

Nota all'Articolo 2 1. La legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1996 n. 17 parte l. Nota all'Articolo 2 1. La legge regionale 7 agosto 1996 n. 36 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1996 n. 17 parte l.

ARTICOLO 3

(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 aprile 1997